

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../47470/2008

OGGETTO: COMUNE DI MAGLIONE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Maglione, con deliberazione del C.C. n. 16 del 20/06/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 01/08/2008 (*prat. n. 106/2008*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 20/06/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di utilizzare una discarica di inerti rinaturalizzata (della superficie di 2.850 mq) come pista per la pratica e l'insegnamento della mountain bike con contestuale modifica della destinazione urbanistica da agricola a Servizi per la residenza;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Maglione con deliberazione C.C. n. 16 del 20/06/2008, le seguenti osservazioni:
 - sulla base degli Atti trasmessi parrebbe che la trasformazione urbanistica proposta incrementi le aree a Servizio della residenza di 2,77 mq/ab, di fatto superando il limite previsto nella L.R. 56/77, art. 17, comma 4, punto c) che ricordiamo è pari a 0,5 mq/ab.
Si suggerisce, in fase d'approvazione del progetto definitivo della Variante, di verificare l'incremento delle aree suddette considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal Comune durante tutta la validità del P.R.G.C.;
 - acclarato che l'intervento proposto è localizzato in un ambito rinaturalizzato (ex discarica di inerti), in prossimità del Lago di Maglione (Biotopo Comunitario – Direttiva 92/43 CEE “Habitat” – 10061), in un contesto ricco di aree boscate e di aree con colture di prodotti tipici (come risulta dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia), si suggerisce di verificare se la variante in oggetto può essere classificata nei casi di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) descritti nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008).
In caso di valutazione negativa, si suggerisce, prima dell'approvazione del Progetto Definitivo della Variante, di adottare le opportune determinazioni volte a dichiararne l'assoggettabilità o meno alla V.A.S. ai sensi della sopraccitata deliberazione di Giunta Regionale, indicando nell'Atto deliberativo l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni ed eventuali condizioni;
 - si rammenta infine di rispettare, se presenti, le prescrizioni delle Autorità competenti contenute nell'autorizzazione della discarica d'inerti e del piano di rinaturalizzazione.
A titolo di apporto collaborativo si segnala di non prevedere scavi e reinterri onde evitare ripercussioni negative nell'opera di rinaturalizzazione;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Maglione la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....